

Accordo di collaborazione

Tra

Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede legale in Roma, via Álvaro del Portillo, 21 - 00128, C. F. 97087620585 e partita I.V.A. 04802051005, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, dott. Andrea Rossi, (d'ora innanzi, per brevità "**UCBM**")

- da una parte -

E

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con sede legale in Roma viale Romania 45 - 00197, in persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo (d'ora innanzi per brevità "**Arma**")

- dall'altra parte -

- definite congiuntamente "**le Parti**" -

Premesso che

- a. L'Università promuove strutture tra di loro integrate di insegnamento universitario, post lauream, di ricerca scientifica, di terza missione e di assistenza medico sanitaria, che siano rispondenti alla dignità della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute;
- b. L'Università può stipulare convenzioni o concludere accordi con altre Università, con amministrazioni dello Stato e dell'Unione europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.
- c. L'ARMA DEI CARABINIERI:
 - considera fondamentale la tutela della salute per l'espletamento delle attività istituzionali;
 - attua, attraverso il Servizio per la Sanità e le dipendenti strutture sanitarie, programmi volontari di promozione della salute al fine di salvaguardare l'integrità fisica dei propri militari e dei loro familiari;
 - promuove la formazione del personale Arma e dei loro familiari.
- d. le Parti, con il presente Accordo, intendono individuare le aree di interesse nell'ambito delle quali collaborare e scambiarsi informazioni, al fine di massimizzare gli effetti delle attività attuate da ciascuna di esse.
- e. Le Parti sono disponibili a collaborare secondo quanto definito nei successivi articoli, se di loro interesse, nell'ambito dei programmi formativi organizzati dall'Università Campus Bio-Medico di Roma, a beneficio dei dipendenti dell'Ente e dei loro parenti entro il primo grado, nonché per lo svolgimento di tirocini curriculari, ricerche applicate di

comune interesse e/o progettazione di programmi di aggiornamento professionale dedicati.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti come sopra rappresentate

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Oggetto

1.1 Con il presente Accordo, le Parti, sono disponibili a collaborare, secondo quanto definito nei successivi articoli e a elaborare specifici accordi attuativi nell'ambito dei programmi formativi organizzati dall'Università Campus Bio-Medico di Roma, nonché per lo svolgimento di tirocini curriculari, ricerche applicate di comune interesse e/o progettazione di programmi di aggiornamento professionale dedicati.

1.2 L'Accordo è rivolto al personale dell'Arma, ed ai loro familiari entro il primo grado, che potranno usufruire delle agevolazioni previste dal successivo art. 2.

1.3 Per quanto non previsto dal presente Accordo, la procedura di ammissione ai programmi e l'organizzazione degli stessi sono disciplinati, oltre che dalla normativa vigente in materia, dal Regolamento didattico dei percorsi attivati da UCBM.

L'eventuale rilascio di titoli di studio universitari associati alla frequenza dei corsi avverrà da parte di UCBM.

Art. 2 Agevolazioni

Con la sottoscrizione del presente Accordo UCBM assume i seguenti impegni nei confronti dei beneficiari di cui al precedente punto 1.2:

2.1 Scontistica sull'iscrizione ai Corsi di Studio triennali

Riconoscimento di una riduzione del 15% sul contributo unico previsto ogni anno per l'iscrizione ai Corsi di studio triennali in *Ingegneria Industriale, Biomedical Engineering, Scienza dell'Alimentazione e Nutrizione Umana*.

Per informazioni i dipendenti dell'Ente, dovranno inviare una e-mail al seguente indirizzo: segreteriastudenti@unicampus.it indicando **il Corso di Studio desiderato, l'anno accademico di iscrizione e allegando un documento che qualifica il dipendente dell'Ente convenzionato.**

2.2 Scontistica sulle Summer School

a) riconoscimento di una riduzione sulla quota di iscrizione alla **Summer School**, destinata agli studenti del penultimo e terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, mediante:

- uno sconto di euro 200,00 per le *Summer School di Medicina e Medicine and Surgery*;
- uno sconto di euro 150,00 per la *Summer School di Ingegneria*;
- uno sconto di euro 100,00 per la *Summer School Nutrifuturo*;

Il beneficio di cui alla presente lettera a) non è cumulabile con ulteriori eventuali agevolazioni previste sui costi di iscrizione alle Summer School.

b) riconoscimento a coloro che, avendo partecipato alla *Summer School di Ingegneria* e/o alla *Summer School Nutrifuturo* e superato la relativa verifica finale, decidano di iscriversi ai Corsi di Studio triennali in *Ingegneria Industriale, Biomedical Engineering, Scienza dell'Alimentazione e Nutrizione Umana*, di uno sconto del 20% sul contributo unico relativamente al solo 1° anno del Corso di Studio cui si iscriveranno.

Per informazioni i dipendenti dell'Ente, dovranno inviare una e-mail al seguente indirizzo: summerschool@unicampus.it indicando **la Summer School scelta, il periodo di svolgimento e allegando un documento che qualifica il dipendente dell'Ente convenzionato.**

2.3 Scontistica sui programmi formativi dell'UCBM Academy

a) Riconoscimento della seguente scontistica su Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi Executive:

- fino a 2 iscrizioni per singolo corso: quota agevolata del 10%
- da 3 a 6 iscrizioni per singolo corso: quota agevolata del 15%
- da 7 a 10 iscrizioni: quota agevolata del 20%
- per iscrizioni superiori a 10: quota agevolata 25%

b) Riconoscimento della seguente scontistica sui corsi Ecm:

- quota agevolata del 50%

c) Riconoscimento sull'intero catalogo UCBM Academy (n. minimo di iscritti superiori a 20) della seguente agevolazione:

- quota agevolata del 30%

Per informazioni i dipendenti dell'Ente, dovranno inviare una e-mail al seguente indirizzo:

- ucbmacademy@unicampus.it

indicando **il percorso formativo desiderato, il periodo di svolgimento prescelto, allegando un documento che qualifica il dipendente dell'Ente convenzionato.**

2.4 UCBM si riserva di modificare in tutto o in parte, ovvero annullare, uno o più corsi/programmi, dandone nel caso tempestiva comunicazione all'Ente.

Le Parti espressamente convengono che la modifica ovvero l'annullamento parziale dei suindicati corsi/programmi non costituisce inadempimento contrattuale da parte dell'UCBM, restando l'organizzazione complessiva dell'offerta didattica nella sua discrezionalità;

Art. 3 Impegni dell'Arma

Con la sottoscrizione del presente accordo l'Arma si impegna a:

- promuovere le attività svolte da UCBM in merito ai programmi formativi di cui al precedente art. 2, che essa stessa erogherà ai beneficiari, sui propri canali di comunicazione (intranet e sito web), secondo le modalità da concordare successivamente tra le Parti;
- collaborare con l'Università per specifici accordi attuativi nell'ambito di percorsi formativi/aggiornamento professionale anche a favore del proprio personale sanitario nonché per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dai corsi accademici e ricerche applicate di comune interesse esclusivamente con l'utilizzo dei dati aggregati, fornendo la disponibilità delle apparecchiature/attrezzature delle dipendenti strutture sanitarie.

Art. 4 Reciproca autonomia

Con il presente Accordo le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, Ente, società, associazione, consorzio, joint-venture o altra forma di stabile organizzazione. Ciascuna parte agirà in via del tutto autonoma fatti salvi i necessari coordinamenti per la migliore riuscita del progetto.

Art. 5 Esclusiva

L'accordo non riveste carattere di esclusiva per nessuna delle Parti.

Art. 6 Comunicazione e uso dei marchi

Le Parti si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo delle altre Parti, o ad associare il logo o il marchio delle altre Parti ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dalla presente convenzione. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione della presente e non potranno in alcun modo farne uso a scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 7 Trattamento dati personali

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione della presente Convenzione sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, ai sensi dell'art. 25 G.D.P.R., fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (G.D.P.R.).

Art. 8 Riservatezza

Le Parti s'impegnano a mantenere in forma strettamente confidenziale e a non divulgare a terzi ogni e qualsivoglia informazione relativa alla reciproca attività di cui siano venute a conoscenza nella esecuzione del presente Contratto, intendendosi con tale espressione qualsiasi informazione o dato che attenga, direttamente o indirettamente, alla gestione della società, alla propria produzione e/o alle relazioni contrattuali da questa intrattenute con qualsiasi soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato.

Art. 9 Durata

L'Accordo avrà durata pari a due anni a far data dalla sua sottoscrizione. È escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 10 Recesso

UCBM si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso di 90 (novanta) giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. In caso di recesso sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data di comunicazione di cui sopra.

Art. 11 Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione dello stesso.

Art. 12 Copertura Assicurativa

UCBM si impegna a garantire la partecipazione ai programmi di formazione pre-universitaria e post lauream dei beneficiari del presente Accordo mediante la stipula con primaria compagnia assicurativa di polizze RCT.

Art.13 Salute e sicurezza sul lavoro

Ciascuna parte si impegna al rispetto, per quanto di reciproca spettanza, di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) come nel tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività oggetto del presente Accordo,

garantendo la cooperazione e il coordinamento necessari ad assicurarne piena e reciproca attuazione.

Art. 14 Modifiche

Eventuali modifiche e/o integrazioni dell'accordo dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate da entrambe le Parti. In nessun caso il presente accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di società o di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.

Art. 15 Legge applicabile

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e dalle norme del codice civile applicabili in materia.

Art. 16 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo – qualora non risolta dalle Parti in via amichevole – sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 17 Registrazione

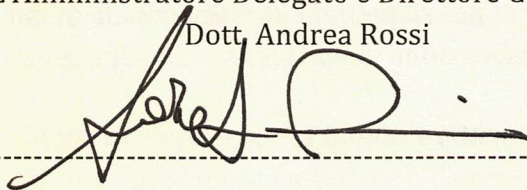
Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma, **17.04.2025**

Università Campus Bio-Medico di Roma

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

Dott. Andrea Rossi



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Il Comandante Generale

Gen. C.A. Salvatore Luongo

